

Causa C-86/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

18 febbraio 2020

Giudice del rinvio:

Krajský soud v Brně (Repubblica ceca)

Data della decisione di rinvio:

14 gennaio 2020

Ricorrente:

Vinařství U Kapličky s.r.o.

Resistente:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

ORDINANZA

Il Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno, Repubblica ceca; in prosieguo: la «Corte regionale di Brno») [OMISSIS] nella causa promossa dalla

ricorrente: [OMISSIS]

Vinařství U Kapličky s.r.o., [OMISSIS]
[OMISSIS]

contro
resistente:

**Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
ústřední inspektorát**
[OMISSIS] **Brno**

relativa al ricorso contro la decisione della resistente del 4 agosto 2016
[OMISSIS]

ha deciso come segue:

I. Si sottopongono le seguenti questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea:

- 1) Se rappresenti una mera condizione amministrativa per l'ingresso del vino nel territorio dell'Unione europea il documento V I 1, rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, contenente un attestato dell'organismo autorizzato di un paese terzo certificante che il prodotto è stato ottenuto secondo pratiche enologiche consigliate e pubblicate dall'OIV o approvate dalla Comunità.
- 2) Se il diritto dell'Unione europea osti ad una norma nazionale che consente a un commerciante di vino importato dalla Moldavia di non incorrere nella responsabilità per l'illecito amministrativo consistente nell'immissione sul mercato di vino sottoposto a pratiche enologiche non autorizzate nell'Unione europea, qualora dalle autorità nazionali non venga confutata la presunzione, secondo la quale il vino è stato ottenuto mediante l'impiego di pratiche enologiche approvate dall'Unione europea, che egli poteva ricavare dal documento V I 1, rilasciato dalle autorità moldave, ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

II. Il procedimento è sospeso [Or. 2].

Motivazioni:

I. Oggetto del procedimento

- 1 Con decisione dello Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát v Brně (Ufficio di ispezione di Brno dell'Autorità di controllo agroalimentare, Repubblica ceca) del 14 gennaio 2016 [OMISSIS] (in prosieguo: la «decisione di primo grado»), la ricorrente è stata dichiarata colpevole per aver commesso l'illecito amministrativo di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera ff), della legge n. 321/2004 sulla viticoltura e sulla vitivinicoltura, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2017 (zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění účinném do 31.3.2017; in prosieguo: la «legge sulla viticoltura e sulla vitivinicoltura») e le è stata inflitta una sanzione pari a CZK 2 100 000 nonché l'obbligo di pagare i costi per le analisi di laboratorio pari a CZK 86 420. La ricorrente si sarebbe resa colpevole di illeciti amministrativi avendo

commercializzato vino originario della Moldavia, che era stato sottoposto a pratiche enologiche non autorizzate, in violazione dell'articolo 80, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (in prosieguo: il «regolamento n. 1308/2013»). In alcuni casi, la ricorrente avrebbe altresì violato l'articolo 80, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 in base al quale tali prodotti non devono essere immessi sul mercato nell'Unione ove non conformi alle norme di cui all'allegato VIII secondo cui è permesso un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non superiore al limite del 3% del volume. Avverso la decisione di primo grado la ricorrente ha presentato reclamo che la resistente ha respinto con decisione del 4 agosto 2016 [OMISSIS] (in prosieguo: la «decisione impugnata»), confermando la decisione di primo grado.

- 2 La ricorrente ha impugnato tale decisione con ricorso giurisdizionale, affermando, tra l'altro, che la resistente non aveva debitamente esaminato l'asserita liberazione dalla responsabilità (esenzione dalla responsabilità per i citati illeciti amministrativi). La ragione della liberazione dalla responsabilità consiste nel fatto che il vino era accompagnato dai documenti V I 1, emessi dalle autorità moldave ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (in prosieguo: il «regolamento n. 555/2008»). Essa ha fatto pertanto controllare il vino da un'autorità statale autorizzata dall'Unione Europea. Nel procedimento amministrativo ha quindi proposto di ammettere come prove i documenti V I 1 riguardanti i singoli vini controllati.
- 3 Nel procedimento amministrativo la resistente non aveva utilizzato come prove i documenti V I 1 (e neppure ha richiesto alla ricorrente di produrre tali documenti), avendo ritenuto che fare affidamento sui documenti V I 1 (senza che la ricorrente avesse fatto effettuare un'analisi di laboratorio delle partite di vino fornite) non poteva essere sufficiente per l'esenzione dalla responsabilità per gli illeciti amministrativi di cui sopra.
- 4 Nella sentenza del 26 aprile 2018 [OMISSIS] il Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno; in prosieguo: la «Corte regionale di Brno») ha concluso che nella fattispecie in oggetto non poteva escludersi, in linea di principio, che la ricorrente potesse essere esente dalla responsabilità per gli illeciti amministrativi avendo fatto affidamento sul documento V I 1. Nel caso in cui l'organismo autorizzato di un paese terzo certifichi nel documento V I 1 che il prodotto è stato ottenuto secondo pratiche enologiche approvate dall'Unione Europea, la persona che commercia vino accompagnato da tale documento può fare affidamento sulla veridicità di tale attestato. Allo stesso tempo, la Corte regionale ha evidenziato altre circostanze che devono essere esaminate al fine di valutare se la ricorrente sia effettivamente esente dalla responsabilità e ha concluso che il fascicolo

amministrativo non offre un accertamento fattuale univoco ai fini di tale valutazione. Ha quindi annullato la decisione impugnata rinviando la materia alla resistente per ulteriore trattazione.

- 5 Successivamente, sulla base di un ricorso per cassazione della ricorrente, il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca; in prosieguo: la «Corte suprema amministrativa»), con sentenza del 16 agosto 2018 [OMISSIS], ha annullato la sentenza della Corte regionale di Brno del 26 aprile 2018 [OMISSIS] rinviando la causa a detto giudice per ulteriore trattazione, avendo, in effetti, concluso che la produzione di un documento V I 1 non era sufficiente per la liberazione dalla responsabilità. Quanto alla natura di tale documento, ha concluso che si trattava solo di un'autorizzazione amministrativa per l'immissione del vino in questione nello spazio dell'Unione europea. [Or. 3]
- 6 Sulla base di questa conclusione giuridica vincolante, la Corte regionale ha successivamente proceduto a respingere il ricorso con sentenza del 21 novembre 2018 [OMISSIS]. La Corte amministrativa suprema ha poi respinto il ricorso per cassazione con sentenza del 27 marzo 2019 [OMISSIS]. Sulla base del ricorso costituzionale della ricorrente, entrambe queste sentenze sono state annullate con decisione dell'Ústavní soud (Corte costituzionale, Repubblica ceca; in prosieguo: la «Corte costituzionale») del 5 settembre 2019 [OMISSIS]. La Corte costituzionale ha anzitutto rilevato una violazione del diritto della ricorrente a un processo equo, in conseguenza del fatto che la Corte suprema amministrativa si era pronunciata in senso opposto alle conclusioni giuridiche della Corte regionale di Brno relativamente alla natura vincolante dell'attestato contenuto nel documento V I 1 quale istituto del diritto dell'Unione europea, mentre, ad avviso della Corte costituzionale, avrebbe potuto farlo solo dopo aver sottoposto una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

II. Normativa pertinente

- 7 Il nucleo centrale del motivo sollevato nel ricorso cui si riferisce la domanda di pronuncia pregiudiziale è costituito dall'interpretazione e dall'applicazione della disposizione nazionale sulla liberazione dalla responsabilità (esenzione dalla responsabilità oggettiva per un illecito amministrativo, vale a dire una responsabilità indipendente dalla colpa), su cui in misura significativa nella presente causa si è pronunciata la Corte costituzionale nella sopra indicata decisione. Si tratta di una disposizione puramente nazionale che non recepisce alcuna norma del diritto dell'Unione europea. Le conclusioni della Corte costituzionale, che sono vincolanti per il giudice del rinvio, sono, in una certa misura, subordinate alla risposta corretta che sarà data alla questione di quale sia la natura del documento V I 1 rilasciato ai sensi del regolamento n. 555/2008. La Corte costituzionale ha osservato che la natura del documento V I 1 è rilevante per il procedimento in esame, sottolineando di non essere competente ad esaminare la corretta applicazione del diritto dell'Unione europea né ad interpretarne

autoritativamente il contenuto. Pertanto, il diritto dell'Unione europea svolge un ruolo cruciale per stabilire se sia corretto il punto di partenza iniziale del giudice del rinvio (al quale ha aderito anche la Corte costituzionale) secondo cui il documento V I I non è una mera condizione amministrativa per l'immissione del vino nell'Unione europea. Sotto tale profilo, sono fondamentali le disposizioni del regolamento n. 555/2008. Poiché la presente fattispecie riguarda l'esenzione dalla responsabilità per un illecito amministrativo, che consiste, in sostanza, in una violazione del regolamento n. 1308/2013, il giudice si riferisce anche alle disposizioni pertinenti di tale regolamento.

II. A. Diritto nazionale

- 8 A norma dell'articolo 39, paragrafo ff), della legge sulla viticoltura e sulla vitivinicoltura, una persona giuridica o una persona fisica (che un imprenditore), in qualità di produttore o di persona che immette un prodotto in circolazione commette un illecito amministrativo allorquando viola un obbligo stabilito da una norma dell'Unione europea in materia di viticoltura, vitivinicoltura o commercio di prodotti.
- 9 A norma dell'articolo 40, paragrafo 1, della legge sulla viticoltura e sulla vitivinicoltura, una persona giuridica non risponde di un illecito amministrativo se prova di aver fatto tutto il possibile per prevenire la violazione dell'obbligo.

III. B. Diritto dell'Unione europea

- 10 L'articolo 40 del regolamento n. 555/2008 stabilisce che: *«L'attestato e il bollettino di analisi di cui, rispettivamente, all'articolo 82, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 479/2008 sono contenuti in un unico documento nel quale:*
 - a) *la parte "attestato" è rilasciata da un organismo del paese terzo di cui sono originari i prodotti;*
 - b) *la parte "bollettino di analisi" è rilasciata da un laboratorio ufficiale riconosciuto dal paese terzo di cui sono originari i prodotti».*
- 11 L'articolo 41 del regolamento n. 555/2008 stabilisce che: *«Il bollettino di analisi reca le seguenti indicazioni:*
 - a) *per quanto riguarda i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati:*
 - i) *il titolo alcolometrico volumico totale,*
 - ii) *il titolo alcolometrico volumico effettivo;*
 - b) *per quanto riguarda i mosti di uve e i succhi di uve, la densità;*
 - c) *per quanto riguarda i vini, i mosti di uve e i succhi di uve: [Or. 4]*

- i) *l'estratto secco totale,*
 - ii) *l'acidità totale,*
 - iii) *l'acidità volatile,*
 - iv) *l'acidità citrica,*
 - v) *l'anidride solforosa totale,*
 - vi) *la presenza di varietà ottenute da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti o altre varietà non appartenenti alle specie Vitis Vinifera)».*
- 12 L'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 555/2008 stabilisce che: *«L'attestato e il bollettino di analisi sono redatti su un unico documento V I I per ciascuna partita destinata ad essere importata nella Comunità.*
- Il documento di cui al primo comma è redatto su un formulario V I I conforme al modello contenuto nell'allegato IX. Esso è firmato da un funzionario di un organismo ufficiale o da un funzionario di un laboratorio riconosciuto ai sensi dell'articolo 48».*
- 13 L'articolo 48, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 555/2008 stabilisce che: *«La Commissione redige e tiene aggiornati, sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle autorità competenti dei paesi terzi, elenchi con i nomi e gli indirizzi degli organismi, dei laboratori, nonché dei produttori di vino abilitati a compilare i documenti V I I».*
- 14 L'articolo 51 del regolamento n. 555/2008 stabilisce che: *«Ove sospettino che un prodotto originario di un paese terzo non sia conforme alle disposizioni dell'articolo 82, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, le autorità competenti degli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione».*
- 15 L'allegato IX al regolamento n. 555/2008 costituisce un esemplare del modello V I I che al punto 9 contiene il seguente testo nel quale si devono spuntare con una croce i corrispondenti dati: *«Il prodotto sopra designato ⁽³⁾ • è / • non è destinato al consumo umano diretto, corrisponde alle definizioni o alle categorie comunitarie dei prodotti vitivinicoli ed è stato ottenuto con l'impiego di pratiche enologiche ⁽³⁾ raccomandate e pubblicate dall'OIV / autorizzate dalla Comunità».* La nota ⁽³⁾ contenuta in tale testo contiene l'istruzione di apporre una croce nella casella corrispondente. La sigla OIV corrisponde all'Organizzazione internazionale della Vigna e del Vino.
- 16 L'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 stabilisce che: *«I prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, non sono commercializzati nell'Unione se:*

- a) *sono stati sottoposti a pratiche enologiche unionali non autorizzate;*
- b) *sono stati sottoposti a pratiche enologiche nazionali non autorizzate o*
- c) *non rispettano le regole stabilite nell'allegato VIII».*

III. Analisi delle questioni pregiudiziali

17 Come già sottolineato dalla Corte, la sostanza dell'eccezione cui fa riferimento la presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione e l'applicazione della norma nazionale che esenta dalla responsabilità per un illecito amministrativo. La Corte costituzionale si è pronunciata in modo vincolante su tale punto, con riserva, tuttavia, di non essere l'organo competente a interpretare autoritativamente il contenuto del diritto dell'Unione europea. In effetti, le conclusioni della Corte costituzionale prendono le mosse dalla constatazione che il documento V I 1, rilasciato a norma del regolamento n. 555/2008, non costituisce una mera condizione amministrativa per l'immissione del vino nel territorio dell'Unione europea. Su tale punto, la Corte costituzionale ha aderito alla conclusione giuridica del giudice del rinvio, espressa nella sentenza del 26 aprile 2018 [OMISSIS].

III. A. Natura del documento V I 1

- 18 Per quanto riguarda la natura del documento V I 1, il giudice del rinvio intende mantenere la sua conclusione giuridica originaria e, sotto un determinato aspetto, precisarla alla luce delle conclusioni della Corte costituzionale.
- 19 Ad avviso del giudice del rinvio, il documento V I 1 non può essere ridotto a una mera formalità amministrativa a fini doganali, da cui il commerciante di vino non poteva dedurre nulla circa la qualità del vino importato. In effetti, il regolamento n. 555/2008 si fonda in misura significativa sulla fiducia [Or. 5] che l'Unione Europea ripone nell'attestato rilasciato da organismi autorizzati di paesi terzi nel quale detti organismi certificano che il prodotto è stato ottenuto usando pratiche enologiche approvate dall'Unione Europea (di conseguenza conformi alle pratiche enologiche dell'OIV).
- 20 Dal regolamento n. 555/2008 non emerge direttamente che l'Unione europea abbia autorizzato, o in altro modo approvato, quali organismi ufficiali o laboratori di paesi terzi possono rilasciare il documento V I 1. La Commissione, a norma del regolamento, tiene semplicemente un elenco dei soggetti che, secondo il paese terzo, sono autorizzati a rilasciare il documento. L'autorizzazione stessa è ad opera del paese terzo, non dell'Unione europea. D'altro canto, il regolamento non può sostituire gli atti di diritto internazionale pubblico e, pertanto, non disciplina, ad esempio, le relazioni tra un paese terzo e l'Unione europea. Di conseguenza dal regolamento non discende che il paese terzo possa segnalare qualsiasi organismo se l'Unione europea non l'accetta con un qualunque atto di diritto internazionale pubblico (fosse anche un comportamento concludente). Quantomeno con l'inserimento di un soggetto autorizzato di un paese terzo nell'elenco di cui

all'articolo 48 del regolamento n. 555/2008 l'Unione europea accetta tale soggetto quale soggetto legittimato a rilasciare un attestato che essa riconoscerà.

- 21 Lo scopo della legislazione contenuta nel titolo III del regolamento n. 555/2008, e in particolare quello della standardizzazione dei documenti che accompagnano i prodotti vitivinicoli, è chiaramente quello di facilitare il commercio internazionale di tali prodotti grazie ad uno degli strumenti tipici del commercio internazionale (e, anche nell'ambito dell'Unione europea, del principio fondamentale su cui si basa la libera circolazione delle merci), vale a dire il riconoscimento dei certificati - in questo caso il riconoscimento dell'attestato di un paese terzo rilasciato nell'ambito di un documento V I 1 standardizzato.
- 22 Per questo motivo la Corte regionale non ha dubbi sul fatto che, con la disciplina prevista dal regolamento n. 555/2008 e l'inserimento degli organismi autorizzati nell'elenco di cui all'articolo 48 dello stesso, l'Unione europea stessa manifesta la propria fiducia negli attestati rilasciati da tali organismi e li riconosce senz'altro. Comprensibilmente questa fiducia non può essere illimitata e il regolamento stesso prevede che possa essere accertato un abuso di tale fiducia (si veda, ad esempio, l'articolo 51). In un caso del genere l'Unione europea dispone di un margine di manovra per tutelare il mercato interno, ricorrendo nuovamente ad atti di diritto internazionale pubblico e, quindi, non è ostacolata dalle eventuali lungaggini del processo legislativo dell'Unione europea. È pertanto evidente che l'Unione europea può intervenire in modo relativamente tempestivo e, laddove non lo faccia, può presumersi che continui a fidarsi degli organismi autorizzati dai paesi terzi e indicati nell'elenco di cui all'articolo 48 del regolamento n. 555/2008.
- 23 La resistente ha successivamente prodotto una serie di documenti per dimostrare che le autorità amministrative ceche avevano portato all'attenzione della Commissione la «problematicità» dei vini importati dalla Moldavia e che su questo tema si sono tenuti diversi negoziati bilaterali tra la parte ceca e quella moldava. Tuttavia, questi documenti dimostrano in primo luogo l'operato delle autorità ceche solo dopo la commissione degli illeciti amministrativi in questione. Ad ogni modo neppure detti documenti mettono in discussione il fatto che l'Unione europea, nel suo insieme, intende continuare a fidarsi degli attestati rilasciati da un organismo autorizzato dalla Moldavia. Indipendentemente dal fatto se la mancata risposta da parte della Commissione sia intenzionale o sia semplicemente la conseguenza di carenze comunicative con le autorità nazionali ceche, l'approccio individuale delle autorità nazionali ceche, teso a cambiare il modo di procedere dell'organismo moldavo autorizzato a testare i vini esportati e a rilasciare gli attestati nel documento V I 1, non può cambiare nulla in merito alla natura del documento V I 1. Va notato che la portata concreta della presunta «problematicità» dei vini importati dalla Moldavia non è nota al giudice del rinvio e non è stata affrontata affatto nel procedimento amministrativo in esame (in particolare, non è stato spiegato in dettaglio in quale misura proprio la ricorrente avrebbe dovuto conoscere tale problematicità).

- 24 Sulla base di quanto esposto in precedenza, il giudice del rinvio ritiene che il documento V I 1 non rappresenti una mera formalità amministrativa a fini doganali e che l'attestato ivi contenuto possa suscitare, in capo ad un commerciante di vini, l'impressione che il vino importato soddisfi determinati standard qualitativi. **[Or. 6]**

III. B. Conseguenze per l'applicazione del diritto nazionale

- 25 Per il caso in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea aderisse alla summenzionata conclusione giuridica, la Corte regionale ritiene opportuno precisare anche le implicazioni specifiche che tale conclusione giuridica avrà sulla successiva applicazione del diritto nazionale, vale a dire della norma sulla liberazione dalla responsabilità contenuta nell'articolo 40, paragrafo 1, della legge sulla viticoltura e sulla vitivinicoltura.
- 26 La prima conclusione, espressa dal giudice del rinvio e successivamente sulla base della suddetta conclusione giuridica, dalla Corte costituzionale, riguarda la possibilità che un soggetto sia esente dalla responsabilità per l'illecito amministrativo – consistente nell'immissione in circolazione di un vino, ottenuto in violazione delle pratiche enologiche approvate dall'Unione Europea – facendo riferimento all'attestato contenuto nel documento V I 1. Il conseguimento tale attestato può significare che sono stati compiuti tutti gli sforzi che possono essere richiesti al commerciante per impedire una violazione dell'obbligo. Se la normativa prende le mosse dalla fiducia da parte dell'Unione europea nella veridicità degli attestati rilasciati da organismi autorizzati di paesi terzi nel documento V I 1, sarebbe allora difficile giustificare in generale che si esiga da parte dei commercianti di vino in possesso di un documento V I 1 di non fare affidamento nell'attestato e di verificarne la veridicità. Esigere che siano condotte ulteriori analisi da parte di tali soggetti (in assenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità dell'attestato) è del tutto contrario alla *ratio* del titolo III del regolamento n. 555/2008. Infatti tali disposizioni sarebbero del tutto superflue se i soggetti che commerciano vino dovessero, di propria iniziativa, fornire ulteriori attestati, dal contenuto identico, per dimostrare il rispetto dei criteri richiesti dall'Unione europea in termini di caratteristiche del vino.
- 27 Se un organismo autorizzato di un paese terzo certifica in un documento V I 1 che un prodotto è stato ottenuto utilizzando pratiche enologiche approvate dall'Unione europea (vale a dire conformi alle pratiche enologiche dell'OIV), un commerciante di vino munito di tale documento può quindi fare affidamento sulla veridicità di tale attestato. Non è importante che l'attestato stesso non menzioni quali analisi specifiche sono state eseguite e con quali risultati.
- 28 Tuttavia, occorre sottolineare che la possibilità di essere libero dalla responsabilità derivante da un illecito amministrativo non significa che i commercianti di vino, accompagnato dal documento V I 1 e munito del relativo attestato, siano automaticamente esentati dalla responsabilità per gli illeciti amministrativi consistenti nella violazione delle pratiche enologiche approvate dall'Unione

europea. È necessario esaminare tutte le circostanze del caso per valutare se, ai fini della liberazione dalla responsabilità in un caso specifico, fosse sufficiente aver fatto affidamento sul contenuto di un documento V I 1. Sulla base del documento V I 1, un commerciante di vino può, in generale, ritenere legittimamente che un vino soddisfi i rispettivi criteri di qualità. Tuttavia possono essere accertate circostanze che confutano tale presunzione in un caso concreto o che non consentono di considerare il vino corrispondente al documento pertinente V I 1.

- 29 Così come non è illimitata la fiducia dell'Unione europea nella veridicità dell'attestato (si veda, ad esempio, la possibilità di procedere a norma dell'articolo 51 del regolamento n. 555/2008, che implica un possibile seguito da parte della Commissione nei confronti degli organismi autorizzati di paesi terzi), altrettanto non può essere illimitata neppure la fiducia del commerciante di vino nella veridicità dell'attestato. Di conseguenza, l'aver fatto affidamento sull'attestato non può essere considerato come aver profuso tutti gli sforzi se l'autore dell'illecito amministrativo sapeva, o obiettivamente avrebbe dovuto sapere, che, con un margine di probabilità non trascurabile, il vino importato non soddisfaceva i requisiti delle pratiche enologiche.
- 30 Come affermato dalla Corte costituzionale, occorre valutare, in un caso concreto, se il controllo svolto direttamente presso l'importatore di vino, o presso un suo rivenditore, sia stato effettuato immediatamente dopo l'importazione o, al contrario, dopo un lasso di tempo prolungato e inoltre se sussistono indizi tali da suscitare dubbi sulla validità dell'attestato sul documento V I 1. Tuttavia, l'onere della prova circa le affermazioni relative a tali indizi, ove si giunga in sede di irrogazione di una sanzione amministrativa, grava sull'autorità amministrativa.
- 31 Secondo la Corte costituzionale, incombe altresì in via primaria all'autorità amministrativa sollevare dubbi in merito al fatto che il vino controllato è effettivamente il vino per il quale è stato rilasciato l'attestato nel documento V I 1, ovvero che il vino, dopo il rilascio del certificato, non sia stato oggetto di manipolazione. Qualora **[Or. 7]** tali dubbi fossero giustificati alla luce di concreti accertamenti fattuali, il commerciante del vino dovrebbe confutare tali dubbi al fine di mostrare che il vino in questione corrisponde al rispettivo documento V I 1. Solo in tal caso infatti può avere un reale fondamento la sua presunzione di rispondenza, ai criteri qualitativi, del vino collegato al documento V I 1
- 32 Nel caso di specie, la ricorrente non ha prodotto nell'ambito della procedura amministrativa specifici documenti V I 1, limitandosi a proporre di usare tali documenti quali elementi di prova. Tuttavia, le autorità amministrative non hanno richiesto detti documenti, affermando che non erano affatto necessari per decidere nel merito. Sebbene, alla luce di questa circostanza, le questioni sollevate possano sembrare accademiche, la risposta ad esse è fondamentale per la decisione del giudice. Qualora, infatti, in generale, il documento V I 1 avesse natura di mera formalità amministrativa per l'importazione del vino, e quindi il commerciante di vino non potesse in alcun modo desumere alcunché da esso circa la qualità del

vino, non sarebbe stato necessario richiedere specifici documenti V I 1 nel procedimento amministrativo in questione, con conseguente infondatezza del motivo dedotto con il ricorso. Se, al contrario, il carattere del documento V I 1 non fosse quello di una mera formalità amministrativa, varrebbe la conclusione inequivocabile della Corte costituzionale secondo cui l'ottenimento di tale documento avrebbe come conseguenza la liberazione della ricorrente dalla responsabilità e le autorità amministrative avrebbero quindi dovuto esaminare e valutare le circostanze specifiche del caso per determinare se la ricorrente era effettivamente esentata o meno dall'illecito amministrativo. La conseguenza, allora, sarebbe l'annullamento della decisione amministrativa, in quanto tali circostanze dovrebbero essere esaminate e valutate dall'autorità amministrativa in sede di un procedimento ulteriore.

III. C. Conformità al diritto dell'Unione della normativa nazionale relativa alla liberazione dalla responsabilità

- 33 Pur non nutrendo dubbi sulla conformità con il diritto dell'Unione delle succitate conseguenze derivanti dall'applicazione del diritto nazionale, il giudice del rinvio ha posto anche la seconda questione e ciò, segnatamente, al fine di evitare che la questione pregiudiziale possa essere affrontata in maniera troppo ristretta a causa di una definizione non corretta dei limiti in cui il caso di specie riguarda l'interpretazione del diritto dell'Unione e in cui riguarda l'interpretazione di una legislazione puramente nazionale. Oltre a ciò, l'ipotesi di liberazione dalla responsabilità incide indirettamente anche sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di pratiche enologiche, in particolare dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013. Anche per questo motivo, il giudice considera opportuno che la Corte di giustizia dell'Unione europea abbia l'occasione di esprimersi non solo sulla natura stessa del documento V I 1, ma, più in generale, sulla conclusione giuridica sostenuta dal giudice del rinvio (e dalla Corte costituzionale) riguardo all'applicazione del diritto nazionale, e ciò in contesti più ampi.
- 34 Essendo indifferente, dal punto di vista del diritto dell'Unione, in che misura una norma nazionale sia esplicitamente espressa nel testo di una legge, il giudice procede, ai fini della seconda questione, alla formulazione della norma nazionale concreta applicabile al caso in esame, la quale, da un lato, si basa sull'articolo 40, paragrafo 1, della legge sulla viticoltura e sulla vitivinicoltura, e, dall'altro lato, è specificata dalle conclusioni espresse della Corte costituzionale nell'ambito della presente causa. Alla luce della natura dell'attività decisionale della Corte costituzionale, è infatti lecito considerare tale norma nazionale come definitiva nel presente caso e vincolante per tutti i giudici. Tale norma nazionale, sulla cui conformità con il diritto dell'Unione, il giudice del rinvio si interroga, può essere sintetizzata come segue: un commerciante di vino importato dalla Moldavia può essere esente dalla responsabilità per l'illecito amministrativo – consistente nella commercializzazione di vino sottoposto a pratiche enologiche non autorizzate nell'Unione europea – se le autorità amministrative non confutano la presunzione, di tale commerciante, che il vino è stato prodotto utilizzando pratiche enologiche

approvate dall'Unione europea, presunzione ricavata dal documento V I 1 rilasciato dalle autorità moldave sulla base del regolamento n. 555/2008.

- 35 Come indicato in precedenza, per l'applicazione della succitata norma, è necessario tenere conto di una serie di circostanze fattuali parziali da cui derivano, inoltre, alcune eccezioni. La sostanza della seconda questione, pertanto, è se la possibilità di una liberazione dalla responsabilità per un illecito amministrativo sulla base delle indicate circostanze sia da escludersi, in linea di principio, dal punto di vista del diritto dell'Unione, e, di conseguenza, se da quest'ultimo diritto derivino altri ostacoli per l'applicazione di tale norma, che le autorità nazionali devono esaminare **[Or. 8]**.
- 36 Poiché il giudice del rinvio non ravvisa alcun ostacolo all'applicazione di tale norma nazionale (qualora la Corte di giustizia constati che il documento V I 1 non costituisce una mera formalità amministrativa a fini doganali), non ritiene necessario presentare ulteriori argomentazioni a sostegno di tale conclusione.

IV. Conclusioni

- 37 Alla luce di quanto esposto in precedenza, la Corte regionale di Brno sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:
- 1) 1) Se rappresenti una mera condizione amministrativa per l'ingresso del vino nel territorio dell'Unione europea il documento V I 1, rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, contenente un attestato dell'organismo autorizzato di un paese terzo certificante che il prodotto è stato ottenuto secondo pratiche enologiche consigliate e pubblicate dall'OIV o approvate dalla Comunità.
 - 2) Se il diritto dell'Unione europea osti ad una norma nazionale che consente a un commerciante di vino importato dalla Moldavia di non incorrere nella responsabilità per l'illecito amministrativo consistente nell'immissione sul mercato di vino sottoposto a pratiche enologiche non autorizzate nell'Unione europea, qualora dalle autorità nazionali non venga confutata la presunzione, secondo la quale il vino è stato ottenuto mediante l'impiego di pratiche enologiche approvate dall'Unione europea, che egli poteva ricavare dal documento V I 1, rilasciato dalle autorità moldave, ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
- 38 [OMISSIS] [elementi procedurali di diritto interno]

[OMISSIS] [informazioni sui mezzi di ricorso]

Brno, 14 gennaio 2020

[OMISSIS] [firma]

DOCUMENTO DI LAVORO